

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 31 agosto 2023

### 13) RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata con PEC del 05.07.2023 dall'avv. \*, il quale, considerato il superamento di un concorso pubblico e la conseguente nomina per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, con riferimento a quanto previsto dal D.L. n. 152/2021 per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, ha chiesto:

*“1) Se nel caso di specie si ravvisino i requisiti dell'attività incompatibile con la professione di avvocato e con il mantenimento dell'iscrizione al relativo albo;*

*2) in subordine, se vi sia la possibilità di essere temporaneamente sospeso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, Legge n. 247/2012, oppure tale eventualità comporterebbe la cancellazione dall'albo;*

*3) se nell'ipotesi di cancellazione, qualora dovessero venir meno i presupposti di incompatibilità, si possa ottenere la reiscrizione all'albo;*

*4) quale sia la sorte dei contributi corrisposti alla Cassa Forense.”;*

- premesso che i pareri espressi dal COA a richiesta degli iscritti sono di portata generale ed astratta e non hanno in alcun modo funzione orientativa né valore vincolante;

- udita la relazione del Presidente in sostituzione del Consigliere Corcione;

- dopo ampia discussione, peraltro svolta in più sedute, osserva quanto segue.

**1)** L'art. 31, comma 1, del D.L. n. 152/2021 (“*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”), convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, ha inserito, all'art. 1 del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021, dopo il comma 7-bis, il seguente comma:

*“7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.*

Ove, pertanto, il bando di concorso pubblico rientri nella fattispecie di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 del d.l. n. 80/2021, l'avvocato assunto potrà rimanere iscritto nell'albo (cfr. CNF, Parere n. 45 del 17.10.2022).

**2)** L'art. 20, comma 2, della legge professionale prevede che l'avvocato iscritto all'albo possa “sempre” chiedere la sospensione dall'esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una

previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa. Resta tuttavia ferma, anche durante il periodo di sospensione, l'operatività delle cause di incompatibilità (cfr. ex multis CNF, Parere n. 9/2014: *“Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/2012 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo.*

*Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.”*)

3) In ipotesi di cancellazione è consentito all’Avvocato chiedere la reiscrizione all’Albo, fermo restando che, in tale sede, il COA dovrà nuovamente verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale (cfr. CNF, Parere n. 14 del 25 giugno 2020).

4) I contributi già versati a Cassa Forense dall’Avvocato non vengono persi in nessun caso.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Laura Di Tillio

*Il Presidente*  
F.to Avv. Federico Squartecchia